



CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA
MORTUARIA
E
CIMITERIALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.06.2021

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.06.2022

INDICE

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 - COMPETENZE

Art. 3 - RESPONSABILITÀ

Art. 4 - VIGILANZA

Art. 5 - DIVIETI SPECIALI

Art. 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Art. 7 - ORARIO

Art. 8 - REPARTI DEL CIMITERO

Art. 9 - DICHIARAZIONE DI MORTE

Art. 10 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Art. 11 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 12 - REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 13 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

Art. 14 - TERMINI DI OSSERVAZIONE

Art. 15 - MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

Art. 16 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 17 - RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 18 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Art. 19 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Art. 20 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

Art. 21 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

Art. 22 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Art. 23 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Art. 24 - FUNERALI DI POVERTA'

Art. 25 - FUNERALI CON DIRITTO PRIVATISTA

Art. 26 - MODALITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 27 - TRASPORTI GRATUITI

Art. 28 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

Art. 29 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

Art. 30 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

Art. 31 - TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Art. 32 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI

Art. 33 - AMMISSIONE SEPOLTURE NEL CIMITERO

Art. 34 - REPARTI SPECIALI

Art. 35 - SEPOLTURE A INUMAZIONE (IN NUDA TERRA)

Art. 36 - SEPOLTURE A INUMAZIONE (TOMBE)

Art. 37 - REINUMAZIONE

Art. 38 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE (LOCULI)

Art. 39 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE (OSSARI)

Art. 40 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE (CAPPELLE PRIVATE)

Art. 41 - DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 42 - CREMAZIONI

Art. 43 - CREMAZIONI POSTUME

Art. 44 - CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 45 - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 46 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 47 - CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 48 - ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

Art. 49 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

Art. 50 - MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO

Art. 51 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 52 - RINUNCIA DI CONCESSIONE

Art. 53 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 54 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 55 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 56 - SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

- Art. 57 - DIRITTO DI SEPOLCRO PER TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE PRIVATE***
- Art. 58 - SEPOLTURE NON PROVVISTE DI CONCESSIONE***
- Art. 59 - REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI***
- Art. 60 - CONTABILITÀ RELATIVA ALLE CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE***
- Art. 61 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI PREGRESSE***
- Art. 62 - ESUMAZIONI ORDINARIE***
- Art. 63 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE***
- Art. 64 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE***
- Art. 65 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE***
- Art. 66 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO***
- Art. 67 - RACCOLTA OSSA***
- Art. 68 - OGGETTI DA RECUPERARE***
- Art. 69 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI***
- Art. 70 - SMALTIMENTO RIFIUTI***
- Art. 71 - SANZIONI***
- Art. 72 - ESECUTIVITA'***

Articolo 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni normative vigenti, fra le quali le principali sono:

- a) Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto n. 1265/1934;
- b) D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;
- c) D.P.R. n. 285/1990 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i.;
- d) Legge n. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri" e s.m.i.;
- e) Regolamento Regionale Lombardia 9/11/2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- f) Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;
- g) Legge Regionale Lombardia n. 4/2019 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

2. Il regolamento disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sulle norme di comportamento all'interno del cimitero o dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata ed in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme;

3. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse saranno ancora in vigore. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto Comunale, alle Leggi Statali e Regionali e relativi Regolamenti di Attuazione; in caso di contrasto, prevale il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto.

Articolo 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, del Dirigente del servizio e per quanto di competenza, dell'Ufficiale di Stato Civile;

2. I servizi inerenti alla Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D. Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, sotto la vigilanza dell'Agenzia di tutela della salute (ATS);

3. Le funzioni e l'organizzazione dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale sono stabiliti dalle leggi, dai Regolamenti o dal foglio di norme e di condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

RESPONSABILITÀ

1. L'espletamento dei servizi e delle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituisce servizio pubblico essenziale in nessun modo differibile ai privati, siano essi familiari del defunto che imprese dagli stessi incaricati, sia da parte dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza;

2. I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero Comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero stesso;

3. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature a disposizione del pubblico;

4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Articolo 4 VIGILANZA

1. L'organizzazione, il controllo dell'ordine e della vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco, che le esercita nelle forme di legge. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101 e seguenti – Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990, disposti con decreto del Sindaco;

2. Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri del Capoluogo, delle frazioni Botta e Fontanella ed in particolare, ai seguenti servizi Cimiteriali:

- a) Formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, cura delle piante ornamentali e delle piante non appartenenti a sepolture private;
- b) Pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni ed in particolare: viali, piazzali, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;
- c) Falciatura dell'erba di campi e viali;
- d) Sgombero della neve;
- e) Esecuzione e demolizione del paramento frontale sotto-lastra di loculi ed ossari;
- f) Demolizioni di monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni ed opere murarie;
- g) Scavo e reinterro delle fosse;

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai Cimiteri o alle ditte incaricate;

4. Competono altresì al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni amministrative di registrazione delle operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. n. 285/1990 e dal regolamento;

5. Il competente servizio di igiene pubblica dell'ATS controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti per migliorare il servizio.

Articolo 5 DIVIETI SPECIALI

1. Nei cimiteri del Capoluogo, delle frazioni Botta e Fontanella è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) l'introduzione di cani o di altri animali, privi di guinzaglio, museruola o catena;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) recare qualsiasi danno o fregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, etc... come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, piantine, ornamentazioni, porta fiori o porta lampade, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) accumulare neve sui tumuli;
- h) sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o merci) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe o loculi altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione straordinarie di salme da parte di estranei, ad esclusione dei parenti del defunto;
- m) svolgere qualsiasi attività commerciale all'interno dei Cimiteri;

2. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto;

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 6

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri delle operazioni cimiteriali per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - c) le leggi e le disposizioni regionali in materia di attività cimiteriali.

Articolo 7

ORARIO

1. I cimiteri del Capoluogo, delle frazioni di Botta e Fontanella sono aperti al pubblico, per tutti i giorni della settimana, nei seguenti orari:
 - orario estivo dalle ore 07.30 alle ore 20.00
 - orario invernale dalle ore 07.30 alle ore 18.00
2. Eventuali disposizioni impartite con ordinanza del Sindaco sono affisse all'ingresso dei cimiteri;
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 5 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 8

REPARTI DEL CIMITERO

1. I Cimiteri del Capoluogo, delle frazioni Botta e Fontanella, sono suddivisi nei seguenti reparti e servizi specificatamente individuati:
 - a) Campo di inumazione comune per adulti e bambini, campo di mineralizzazione (Cimitero Capoluogo e frazione Botta);
 - b) Campi di inumazione a sepoltura privata;
 - c) Aree destinate a costruzione di tombe singole o doppie o di famiglia;
 - d) Reparti destinati a loculi (Cimitero Capoluogo e frazione Botta);
 - e) Reparti destinati ad ossari/cinerari (Cimitero Capoluogo e frazione Botta);
 - f) Servizi igienici (Cimitero Capoluogo e frazione Botta);
 - g) Magazzino, deposito.

Articolo 9

DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La morte di una persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile entro le ventiquattro ore dal decesso;

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti;
3. L'atto di morte è redatto su apposito modello ministeriale, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti. Essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato;
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 10 **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale;
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita;
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta;
4. L'obbligo di denuncia è esteso anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del D.P.R. n. 285/1990;
5. Qualora alla persona defunta fossero somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. n. 185/1964. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Articolo 11 **ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvo i minori termini di cui al successivo articolo 14. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato;
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale e per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato. Al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Articolo 12 **REFERATO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del C.P. e 334 del C.P.P. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 13 **RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il Responsabile dei Servizi Cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre, l'Agenzia di

tutela della salute (ATS) deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Articolo 14

TERMINI DI OSSERVAZIONE

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte, nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato. Detto termine può essere ridotto a meno di ventiquattro ore, con provvedimento del Sindaco nei casi di morte per decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali su proposta del medico settore del competente servizio ATS con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto prescritto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, dal Decreto del Ministro della Sanità n. 582/1994 e secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 91/1999, nonché nei casi di malattia infettiva - diffusiva o iniziata putrefazione;
2. Occorre invece protrarre il termine di osservazione fino a quarantotto ore, nei casi di morte improvvisa o sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Articolo 15

MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici;
2. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva - diffusiva, il competente servizio della ATS prescrive speciali misure cautelative, a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso;
3. Come previsto dall'art. 4 comma 4 Legge Regionale n. 22/2003 e successive modifica art. 6, comma 6, lett. b) Legge Regionale n. 6/2005, in caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Articolo 16

AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 12, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e Polizia Mortuaria – seguendo le procedure del precedente articolo 15. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere e di ossa umane;
2. I prodotti abortivi, i feti ed i prodotti di concepimento, aventi l'età presunta fra 20 e 28 settimane ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'autorità Sanitaria Locale;
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta Autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 17

RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto. Sia

il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità. A sua volta il direttore delle sale anatomiche universitarie deve tenere il registro di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc... all'incaricato del trasporto al cimitero;

2. Agli istituti universitari il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. E' vietata l'asportazione di ossa dal Cimitero ed il commercio di ossa umane;

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 22/2003 e successive modifiche per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, deve essere data immediata comunicazione all'ASL da parte dei congiunti o conviventi. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Articolo 18 **PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge n. 644/1975, modificata dalla Legge n. 198/1990 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 409/1977 e s.m.i.

Articolo 19 **DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO**

1. Trascorso il periodo di osservazione, tutte le salme devono essere sepolte o chiuse in feretro. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie;

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Possono essere chiusi in uno stesso feretro madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto;

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola;

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 20 **VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato, con il quale dichiara che:

- l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
- il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento suddetto;

2. L'addetto al trasporto di cadavere a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su due viti di chiusura, sia sul documento citato all'art. 36, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

3. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della ASL;
4. Tutti gli accertamenti e l'operazione compiute devono risultare dal "verbale di chiusura feretro" che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma.

Articolo 21

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTO

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporti ai diversi tipi di sepoltura pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre. Nel caso il cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabili nell'allegato 3 del Regolamento Regionale in materia di attività funebre e cimiteriale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dell'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990;
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati, se provvisti di idonei sistemi di neutralizzazione dei liquidi e dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere, sono utilizzate soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Articolo 22

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione o per la cremazione qualora si tratti di trasporti interni al Comune del decesso, ed esclusivamente per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o non ve ne siano. Lo stato di bisogno o di indigenza è dichiarato dal Comune, tramite il Dirigente dei Servizi Sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati;
2. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura dei cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex art. 433 del Codice Civile, o eventuali eredi.

Articolo 23

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, definiti indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - l'inumazione e cremazione di salme per la quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, qualora non venga richiesta dai familiari, la verifica dello stato di mineralizzazione della salma;
 - la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nei Cimiteri del Capoluogo, delle frazioni di Botta e Fontanella per le salme di persone non abbienti seguite dai Servizi Sociali, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.
 - il feretro di cadavere i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, è gratuito secondo quanto specificato al successivo articolo 24, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico;
 - il recupero ed il relativo trasporto dei cadaveri di persone morte in solitudine o deceduti in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico aperto al pubblico, con le modalità previste dal successivo articolo 24;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento del corrispettivo previsto da apposite tariffe successivamente stabilite, periodicamente aggiornabili dalla Giunta Comunale.

Articolo 24

FUNERALI DI POVERTA'

1. Per le persone morte nel territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'art. 433 del codice civile, previo espletamento di regolare gara d'appalto a una ditta di onoranze funebri del territorio di utenza per un l'appalto annuale o pluriennale, a fornire la cassa di legno più economica, e ad effettuare il trasporto, comunque in una forma che garantisca il decoro del servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali;
2. L'impresa concessionaria, obbligata per turno è tenuta ad emettere, per la fornitura della cassa di legno, e per il trasporto effettuato, regolare fattura, esente da IVA – da intestare al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. La fattura sarà pagata entro 60 giorni;
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri. Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l'esistenza di persone obbligate, le quali, tuttavia, si rifiutano, per qualsiasi motivo, di assumersi l'onere della spesa. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, qualora venga accertata l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri, e nell'ipotesi prevista dal comma 4 il Comune eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare;
4. Per le persone morte fuori dal territorio del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'art. 433 del codice civile, ovvero nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4, e qualora il Comune, nel cui territorio è avvenuto il decesso, non si assuma l'onere della spesa, tale onere sarà assunto dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa. Tali servizi saranno commissionati alla concessionaria direttamente dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Articolo 25

FUNERALI CON DIRITTO PRIVATISTA

1. Il Comune si impegna ad affidare, previo espletamento di regolare gara d'appalto a una ditta di onoranze funebri o servizi cimiteriali del territorio di utenza, l'appalto annuale o pluriennale per la realizzazione di un funerale standard comprensivo di:
 - fornitura di cassa con caratteristiche, nella media, in base al tipo di sepoltura,
 - servizio di trasporto salma,
 - addobbi nelle forme più semplici.

Articolo 26

MODALITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.
3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

Articolo 27 TRASPORTI GRATUITI

1. I trasporti funebri sono gratuiti, in modo decoroso, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 22;

Articolo 28 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 20; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del competente servizio della ASL, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria interessato.

Articolo 29 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio della ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni;

2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche primache sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione;

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Articolo 30 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati;

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto;

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri;

4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano;

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del d.p.r. 285/1990;

6. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 31 **TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del precitato D.P.R.

Articolo 32 **TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI**

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco su domanda degli interessati. Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Articolo 33 **AMMISSIONE SEPOLTURE NEL CIMITERO**

1. Nel Cimitero del Capoluogo sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti ossei e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Nei cimiteri delle frazioni di Botta e di Fontanella sono accolte le salme, i resti ossei e le ceneri delle persone che al momento della morte avevano la residenza nei rispettivi territori;

2. In particolare, i cittadini residenti possono chiedere altresì la sepoltura di:

- a) salme, resti ossei e ceneri di cittadini originari di Sotto il Monte Giovanni XXIII unitamente al loro coniuge o all'unito civilmente o convivente di fatto e figli;
- b) salme, resti ossei e ceneri di religiosi originari di Sotto il Monte Giovanni XXIII o che abbiano prestato servizio a Sotto il Monte Giovanni XXIII;
- c) resti ossei o ceneri degli ascendenti di 1^a grado (genitori);
- d) resti ossei o ceneri di persone che abbiano i genitori, o i figli, o i nonni, sepolti nei Cimiteri del Capoluogo, delle frazioni Botta e Fontanella a condizione che la sepoltura avvenga nello stesso loculo o tomba o ossario;
- e) salme, resti ossei e ceneri delle persone residenti all'estero e che al momento del decesso risultano iscritte all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;
- f) salme, resti ossei e ceneri di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza, prima del trasferimento in Casa di Cura, di Riposo o Ricovero, oppure già affette da infermità, patologie o forme di invalidità che le abbiano rese non autosufficienti o comunque bisognose di assistenza continua, si siano trasferite presso i genitori od i figli altrove residenti;
- g) salme, resti ossei e ceneri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- h) nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui al precedente articolo 16, comma 2;

3. Per gli eredi dei defunti residenti in vita nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e Sant'Egidio Abate della frazione Botta è facoltà richiedere la sepoltura nei cimiteri di Botta e di Fontanella solo alle condizioni indicate

espressamente nella Convenzione sottoscritta tra il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e Mapello per la gestione dei cimiteri di Botta e di Fontanella – vigente al momento della domanda;

4. La sepoltura avviene nei cimiteri ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva. In caso di necessità e per mancanza di disponibilità di loculi, ossari o tombe con ordinanza sindacale potrà essere limitata temporaneamente la concessione di loculi, tombe e ossari alle persone defunte non residenti, di cui al precedente comma 2;

5. Si precisa che qualora venissero inserite in un loculo o in una tomba già in concessione, le ceneri o i resti ossei di un parente di cui al comma 2, il contratto non verrà modificato e, di conseguenza, la relativa data di scadenza non verrà posticipata;

6. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia.

Articolo 34 REPARTI SPECIALI

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali individuati dal Sindaco, da destinare al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione di resti, ceneri o ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere;

2. Nei reparti speciali di cui sopra, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto, salvo che avessero manifestato l'intenzione di non essere sepolte all'interno del Cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti;

3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area secondo tariffa, sono a totale carico delle comunità o delle persone richiedenti;

4. Con provvedimento motivato della Giunta Comunale possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità;

1.

5. L'Amministrazione Comunale può altresì autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA.

Articolo 35 SEPOLTURE A INUMAZIONE (IN NUDA TERRA)

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

CIPPO

2. E' permesso il collocamento di croci o lapidi verticali di colore bianco, preferibilmente in pietra o marmo, entro le dimensioni massime di cm 50 (l) x 30 (p) x 80 (h).

Trascorso il periodo dei dieci anni di sepoltura i cippi rimangono di proprietà del comune. Sul cippo dovranno essere incisi nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Sulle tombe si possono deporre fiori. Le piante ed arbusti sono vietati ed in caso di inadempienza il Comune provvederà alla loro rimozione.

FOSSE

3. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità di mt 2.00, una lunghezza di mt 2.00 e la larghezza di mt. 0.80 e debbono distare una dall'altra almeno mt 0.50 da ogni lato.

Le fosse per i fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità di mt 2.00, una lunghezza mediana di mt. 1.50, una larghezza di mt. 0.50 e devono distare almeno mt 0.50 da ogni lato.

Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita. Salvo disposizione giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi etc...

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa ed essere sepolto in fosse separate dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.

Per le inumazioni si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

CASSE

4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di materiale non biodegradabile.

Le caratteristiche delle casse da utilizzare per le inumazioni devono essere quelle indicate nell'allegato 3 del "Regolamento Regionale in materia di attività funebri" n. 6/2004.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

5. La concessione del posto di sepoltura è identificata previa richiesta dei congiunti su apposito modulo presso l'Ufficio Cimiteriale.

La data di decorrenza della sepoltura è quella del giorno della sepoltura.

Le sepolture per inumazione in nuda terra hanno una durata **di anni 10** e sono assegnate su esplicita richiesta, senza oneri di concessione, ma con il pagamento del solo servizio di sepoltura prestato dal Comune.

Decorsi i 10 anni si provvederà all'esumazione e i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti, o in un ossario privato o in ossario comune o in loculo o in una tomba già in concessione o in cappella privata.

RINNOVO

6. Non è previsto rinnovo delle sepolture a inumazione.

Articolo 36 SEPOLTURE A INUMAZIONE (TOMBE)

1. In base alla effettiva disponibilità di aree libere all'interno del Cimitero Comunale, potrà essere data in concessione un'area per la costruzione di tombe di famiglia. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale presentando richiesta di autorizzazione completa di disegni in scala del manufatto all'Ufficio Tecnico Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette tombe di famiglia non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso deve essere presentata al Comune il collaudo tecnico amministrativo e dichiarazione di fine lavori da parte del Direttore dei Lavori. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

MONUMENTI FUNERARI

2. A decoro della sepoltura dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale saranno scolpite le indicazioni relative al defunto. I singoli monumenti dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di idonea domanda con bollo, corredata da elaborati di progetto in duplice copia. I progetti dovranno contenere l'indicazione e l'esatto dimensionamento della soletta integrativa in relazione al peso del monumento medesimo. Eventuali cedimenti dovuti ad incuria, mal dimensionamento dei getti integrativi, la non perfetta esecuzione delle opere a regola d'arte, saranno imputati al concessionario, il quale dovrà tempestivamente provvedere a proprie spese alle opere di ripristino. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

I monumenti non dovranno superare l'altezza di mt. 1,50 dal piano superiore del cordolo che delimita il viale e le piante ornamentali non dovranno superare l'altezza di mt. lineari 1,80 ed estendersi in larghezza oltre l'area di concessione.

La dimensione massima dei monumenti in pianta, viene determinata come segue:

- a) tombe con due tumulazioni dimensioni cm 75 x 180
- b) tombe con quattro tumulazioni dimensioni cm 165 x 180
- c) tombe con sei tumulazioni dimensioni cm 255 x 180

Le solette di copertura delle tombe sono dimensionate e collaudate per sopportare un carico massimo ammissibile pari a 1.000 kg /mq, uniformemente distribuito.

Il concessionario dovrà provvedere, entro 3 mesi dalla data della prima tumulazione, alla posa di monumento, nella sua interezza, anche nel caso trattasi di tombe di famiglia. Qualora il concessionario non provveda entro 3 mesi dalla data della prima tumulazione alla posa del monumento sulle tombe, gli sarà applicata un'ammenda di € 100,00 per ogni mese di ritardo per un massimo di 6 mesi. Nel caso di persistente ritardo sarà revocata la concessione e con la facoltà del comune di ritirare dalla tomba i resti dei cadaveri per deporli nel campo comune. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione. Le spese di manutenzione delle tombe individuali, doppie, di famiglia, di cappelle private, di nicchie o loculi sono a totale carico dei privati concessionari.

Non sono previsti monumenti ma semplici cippi per l'inumazione dei campi comuni o il collocamento a terra della lapide esistente durante in periodo di tumulazione o per la sepoltura di bambini.

Per i cippi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

CASSE

3. Come per i loculi le caratteristiche delle casse che si possono utilizzare sono stabilite dall'allegato n. 1 del Regolamento Regionale in materia di attività cimiteriali n. 6/2004.

TUMULAZIONE

4. Ogni tomba di famiglia è composta da un numero di loculi pari al numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le tombe costruite dai privati antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere integrate da ossari o urne, compatibilmente alle esigenze tecniche ed igieniche, alle tariffe in vigore al momento della richiesta.

ASSEGNAZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA PER LA SEPOLTURA

5. La tomba di famiglia o l'area per la costruzione della tomba viene assegnata in base alla richiesta effettuata dai congiunti. Le tombe costruite dal Comune saranno assegnate in ordine senza soluzione di continuità. Nei lotti dove si trovano tombe libere, dopo la relativa estumulazione del precedente feretro e dichiarati assegnabili, verificata la rispondenza alle norme igienico-sanitarie del sepolcro previo verbale di verifica sepoltura, i congiunti potranno scegliere la sepoltura.

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- 2) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- 3) ad una famiglia con la possibile partecipazione anche di altre famiglie;
- 4) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel caso n. 1) la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel caso n. 2) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, fatte salve le scadenze preordinate.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al numero 2) del presente articolo sono compresi:

- il coniuge o l'unito civilmente;
- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il convivente di fatto.

La tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari e documentate benemerienze nei confronti dei medesimi è consentita solo in presenza di specifica delega del Sindaco.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al n. 3) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

PRENOTAZIONE

6. Non è consentita la prenotazione della tomba.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

7. Per le tombe viene stipulata la concessione cimiteriale, a spese del concessionario, a firma del richiedente la sepoltura e del Responsabile del Settore Cimiteriale in nome e per conto del Comune.

La decorrenza della concessione cimiteriale è stabilita dal giorno della sepoltura.

La tariffa di concessione e di sepoltura è stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale.

Il diritto di concessione per le tombe ha la durata:

- **tombe posti 2 (due) 30 anni rinnovabili fino a 50 anni** dalla sottoscrizione del primo contratto;
- **tombe posti 4 (quattro) 50 anni non rinnovabili.**

Si precisa che l'art. 16, comma 4, del regolamento Regionale n. 6/2004, prevede che ogni loculo o tomba deve essere realizzato in modo tale che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Le sepolture esistenti, che non sono rispondenti a tale requisito, sono da considerarsi non a norma. Tuttavia il comma 8 del citato articolo, elenca le condizioni necessarie per continuare ad utilizzare tali sepolture in deroga al comma 4, per un tempo non superiore ad anni 20 dall'entrata in vigore del regolamento regionale, avvenuta in data 11.11.2004.

Allo scadere del diritto di sepoltura il Comune dà preventiva pubblicità con pubbliche affissioni anche all'albo pretorio on line.

Solo per le tombe con concessione in essere, che hanno il diretto accesso al feretro (presenza di vestibolo), è prevista la tumulazione di una nuova salma nel numero massimo di:

- tombe con concessione per n. 1 posto = n. 1 tumulazione
- tombe con concessione per n. 2 o 4 posti = n. 2 o 4 tumulazioni

e solo a seguito delle seguenti operazioni:

- tumulazione del nuovo feretro (per tombe a 2 o 4 posti);
- estumulazione straordinaria feretro già sepolto;
- verifica mineralizzazione della salma;
- diversificazione della nuova sepoltura in base allo stato di decomposizione della salma (se già mineralizzata resti ossei in tomba, se non mineralizzata urna cineraria a seguito di cremazione postuma).

Alla data di richiesta di tumulazione in tomba della nuova salma, si prorogherà la concessione cimiteriale originaria per un numero di anni tali da raggiungere il compimento del trentesimo anno di tumulazione della nuova salma.

Il conteggio del corrispettivo verrà calcolato nel seguente modo:

• costo della concessione riferito all'anno di tumulazione della nuova salma, applicato in modo

proporzionale al numero di anni richiesti oggetto di proroga/estensione della concessione.

RINNOVO

8. E' previsto il rinnovo delle concessioni cimiteriali in essere fino al raggiungimento dei 50 anni totali dalla data della prima concessione.

Per le concessioni cimiteriali in essere relative a tombe di famiglia con durata di anni 50 e di anni 99 non è previsto nessun rinnovo.

Articolo 37 REINUMAZIONE

CAMPO DI MINERALIZZAZIONE

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per reinumazione, cioè per il seppellimento di salme estumulate/esumate ma non ancora mineralizzate. I suddetti campi saranno scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica e saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

CIPPO

2. Il Comune collocherà un cippo costituito da croce in legno.

L'altezza del cippo, comunque formato, dovrà essere di cm 60 posato, verticalmente, lungo il lato minore della fossa.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Sulle tombe si possono deporre fiori. Le piante ed arbusti sono vietati ed in caso di inadempienza il Comune

provvederà alla loro rimozione.

FOSSE

3. Le fosse per reinumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità di mt 2.00, una lunghezza di mt 2.00 e la larghezza di mt. 0.80 e debbono distare una dall'altra almeno mt 0.50 da ogni lato.

Le fosse per i fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità di mt 2.00, una lunghezza media di mt. 1.50, una larghezza di mt. 0.50 e devono distare almeno mt 0.50 da ogni lato.

Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.

Salvo disposizione giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi etc.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cofano di cellulosa ed essere sepolto in fosse separate dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa. Per le inumazioni si utilizza il cofano di cellulosa. In caso di richiesta di sepoltura con lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

CASSE

4. Per le reinumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di materiale non biodegradabile. Verranno utilizzati esclusivamente "cofani in cellulosa".

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

5. La concessione del posto di sepoltura è identificata previa richiesta dei congiunti su apposito modulo presso l'Ufficio Cimiteriale.

La data di decorrenza della sepoltura è quella del giorno di procedura di estumulazione e relativa reinumazione. Le sepolture per reinumazione hanno una durata **di anni 2**, dietro pagamento del servizio prestato. Decorso i 2 anni si provvederà all'esumazione e i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti, in un ossario privato o in ossario comune o in loculo o in una tomba già in concessione o in cappella privata.

RINNOVO

6. Non è previsto rinnovo delle sepolture a reinumazione.

Articolo 38 SEPOLTURE A TUMULAZIONE (LOCULI)

1. I requisiti dei loculi realizzati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale in materia di attività cimiteriali n. 6/2004, sono stabiliti dall'allegato n. 2 dello stesso.

LAPIDE

2. Le lapidi di chiusura esterna di loculi sono di marmo. Esse sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione del loculo o dell'ossario è comprensivo della fornitura della lapide, mentre è previsto il pagamento di apposita tariffa per le prestazioni di apertura e chiusura della sepoltura con muratura.

È consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della Ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa comunicazione scritta da farsi pervenire presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di tumulazione del cadavere devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche. Sulle lapidi è consentita:

- l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, ed eventualmente, anche quella del defunto i cui resti mortali contenuti nella cassetta ospitata nello stesso loculo purché il materiale sia di lunga durata ed indelebile;
- l'incisione di immagini sacre e floreali di piccole dimensioni, eventuali citazioni di testi sacri;
- per le persone aventi nazionalità diversa da quella italiana è ammesso l'uso di lingua estera.

Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori di qualsiasi materiale - ad esclusione di quelli in ferro, ghisa ed altri materiali ferruginosi, che non devono sporgere più di 15 cm dal piano della lapide, né essere infissi su fascette di rivestimento, e non oltrepassare i limiti della lapide. La loro disposizione è la seguente, per chi guarda il loculo: lampada votiva sul lato destro della lapide, portafiori sul lato sinistro nel caso di diversa disposizione degli elementi (es. da sinistra verso destra) la lapide dovrà essere rifatta a spese del concessionario. Le spese di manutenzione della lapide sono a totale carico dei privati concessionari.

CASSE

3. Le caratteristiche delle casse che si possono utilizzare sono stabilite dall'allegato n. 3 del "Regolamento Regionale in materia di attività cimiteriali" n. 6/2004.

TUMULAZIONE

4. Nel rispetto delle dimensioni strutturali esistenti, ogni loculo è destinato alla tumulazione di:

- n. 1 feretro + n. 2 cassette con resti ossei o 2 urne cinerarie;
- n. 1 feretro + n. 1 cassetta con resti ossei e 1 urna cineraria.

ASSEGNAZIONE DEL LOCULO PER LA SEPOLTURA

5. Il loculo viene assegnato in base alla richiesta effettuata dai congiunti.

L'assegnazione sarà disposta d'ufficio per le file verticali, in ordine crescente dal basso verso l'alto, senza soluzione di continuità, sino ad esaurimento del comparto e secondo le tariffe di concessione stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale.

Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo, né a qualsiasi titolo ed è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Per i lotti dove si trovano loculi liberi, dopo la relativa estumulazione del precedente feretro e dichiarati assegnabili da parte del Responsabile del Settore Cimiteriale, i congiunti potranno scegliere la sepoltura.

PRENOTAZIONE

6. Non è consentita la prenotazione del loculo.

Per le concessioni in essere alla cui data di scadenza il loculo è ancora libero non è consentito il rinnovo della prenotazione.

Nel caso di tumulazione in loculo precedentemente prenotato, la cui concessione sia in corso validità, la concessione originaria sarà prorogata sino al compimento del trentesimo anno di tumulazione della salma.

Il conteggio del corrispettivo verrà calcolato nel seguente modo:

- costo della concessione riferito all'anno di tumulazione della nuova salma, applicato in modo proporzionale al numero di anni richiesti oggetto di proroga/estensione della concessione.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

7. Per la sepoltura in un loculo viene stipulata la concessione cimiteriale, a spese del concessionario, a firma del richiedente la sepoltura e del Responsabile del Settore Cimiteriale in nome e per conto del Comune.

La decorrenza della concessione cimiteriale è stabilita dal giorno della sepoltura e il diritto di concessione individuale ha la durata **di anni 30**.

La tariffa di concessione e di sepoltura è stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale.

E' prevista la tumulazione in loculo, già occupato e completo con concessione cimiteriale in essere, di una nuova salma a seguito delle seguenti operazioni:

- estumulazione straordinaria feretro già sepolto;
- verifica mineralizzazione della salma;
- diversificazione della nuova sepoltura in base allo stato di decomposizione della salma (se già mineralizzata resti ossei in tomba, se non mineralizzata urna cineraria a seguito di cremazione postuma).

Alla data della richiesta di tumulazione nel loculo della nuova salma, si prorogherà la concessione cimiteriale originaria per un numero di anni tali da raggiungere il compimento del trentesimo anno di tumulazione della nuova salma.

Il conteggio del corrispettivo verrà calcolato nel seguente modo:

- costo della concessione riferito all'anno di tumulazione della nuova salma, applicato in modo proporzionale al numero di anni richiesti oggetto di proroga/estensione della concessione.

RINNOVO

8. Non è previsto, in nessun caso, il rinnovo della concessione cimiteriale. Decorsi i 30 anni della concessione cimiteriale si procederà alla estumulazione dei resti mortali e:

- a seguito di cremazione, alla tumulazione in un ossario privato o in ossario comune o in loculo o in una tomba già in concessione o in cappella privata;

oppure

- all'inumazione nel campo di mineralizzazione, in attesa della dissepolitura alla fine del ciclo di mineralizzazione, e successivo sversamento nell'ossario comune;

TRASLAZIONE

9. È vietato il trasferimento di cadaveri da loculo a loculo all'interno dei cimiteri del Capoluogo, di Botta e di Fontanella, salvo il trasferimento del cadavere del coniuge o dell'unito civilmente o del convivente di fatto, precedentemente defunto, in un nuovo loculo di fianco a quello in cui verrà tumulato l'altro coniuge o unito civilmente o convivente di fatto, nonché nel caso di parenti di primo grado.

Articolo 39 SEPOLTURE A TUMULAZIONE (OSSARI)

1. All'interno del cimitero comunale è prevista una parte destinata a loculi di dimensioni adeguate per la tumulazione di ossari per resti mortali e per urne cinerarie. Fermo l'obbligo di sigillare le cassette per i resti mortali o l'urna, le modalità di conservazione dei resti e delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario.

LAPIDE

2. Le lapidi di chiusura esterna di ossari sono di marmo. Esse sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione del loculo o dell'ossario è comprensivo della fornitura della lapide, mentre è previsto il pagamento di apposita tariffa per le prestazioni di apertura e chiusura della sepoltura con muratura.

È consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della Ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa comunicazione scritta da farsi pervenire presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di tumulazione dei resti ossei o dell'urna cineraria devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche. Sulle lapidi è consentita:

- l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nell'ossario purché il materiale sia di lunga durata ed indelebile;
- l'incisione di immagini sacre e floreali di piccole dimensioni, eventuali citazioni di testi sacri;
- per le persone aventi nazionalità diversa da quella italiana è ammesso l'uso di lingua estera.

Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori di qualsiasi materiale - ad esclusione di quelli in ferro, ghisa ed altri materiali ferruginosi, che non devono sporgere più di 15 cm dal piano della lapide, né essere infissi su fascette di rivestimento, e non oltrepassare i limiti della lapide

Le spese di manutenzione delle lapidi sono a totale carico dei privati concessionari.

TUMULAZIONE

3. Nel rispetto delle dimensioni strutturali esistenti, ogni ossario è destinato alla tumulazione di:

- n. 1 cassetta con resti ossei + n. 1 urna cineraria;
- n. 2 urne cinerarie.

Ogni cassetta o urna cineraria deve raccogliere i resti mortali o ceneri di un solo cadavere.

ASSEGNAZIONE OSSARIO PER LA SEPOLTURA

4. L'ossario viene assegnato in base alla richiesta effettuata dai congiunti solo in presenza di resti mortali o ceneri. Gli ossari saranno assegnati in ordine dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, senza soluzione di continuità. Nei lotti dove si trovano ossari liberi, dopo la relativa estumulazione dei precedenti resti mortali e dichiarati assegnabili da parte del Responsabile del Settore Cimiteriale, i congiunti potranno scegliere la sepoltura.

PRENOTAZIONE

5. Non è possibile la prenotazione dell'ossario.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

6. Per la sepoltura in un ossario viene stipulata la concessione cimiteriale, a spese del concessionario, a firma del richiedente la sepoltura e del Responsabile del Settore Cimiteriale in nome e per conto del Comune.

La decorrenza della concessione cimiteriale è stabilita dal giorno della richiesta di sepoltura e il diritto di concessione individuale ha la durata di **anni 20**.

La tariffa di concessione e di sepoltura è stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale.

Alla data di richiesta di tumulazione nell'ossario di nuova cassetta di resti ossei o urna cineraria, si prorogherà la concessione cimiteriale originaria per un numero di anni tali da raggiungere il compimento del ventesimo

anno di tumulazione della cassetta di resti ossei o urna cineraria.

Il conteggio del corrispettivo verrà calcolato nel seguente modo:

- costo della concessione riferito all'anno di tumulazione della nuova salma, applicato in modo proporzionale al numero di anni richiesti oggetto di proroga/estensione della concessione.

RINNOVO

7. Non è previsto, in nessun caso, il rinnovo della concessione cimiteriale.

Decorsi i 20 anni della concessione cimiteriale si procederà alla tumulazione in un ossario privato o in ossario comune o in loculo o in una tomba già in concessione o in cappella privata.

Articolo 40

SEPOLTURE A TUMULAZIONE (CAPPELLE PRIVATE)

1. All'interno del cimitero comunale NON è prevista una nuova parte destinata alla costruzione di cappelle famigliari private.

Nelle cappelle di famiglia esistenti le modalità di tumulazione delle salme e dei resti ossei e delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto: nome, cognome, data di nascita e di morte.

TUMULAZIONE

2. Nelle cappelle di famiglia esistenti ogni loculo è destinato alla tumulazione di un solo feretro. Ogni ossario è destinato alla tumulazione di una sola cassetta o urna cineraria.

È prevista la possibilità di autorizzare l'estumulazione di una salma da un loculo per procedere alla tumulazione di nuova salma a seguito delle seguenti operazioni:

- estumulazione straordinaria feretro già sepolto;
- verifica mineralizzazione della salma;
- diversificazione della nuova sepoltura in base allo stato di decomposizione della salma (se già mineralizzata resti ossei in tomba, se non mineralizzata urna cineraria a seguito di cremazione postuma).

Durante gli interventi di tumulazione o inserimento cassetta resti mortali o urna cineraria, previa comunicazione scritta all'Ufficio Cimiteriale, è sempre necessaria la presenza di un incaricato del Comune. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, per la posa dei monumenti, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. I lavori, completamente carico dei richiedenti, devono essere eseguiti con obbligo all'osservanza delle norme tutte, attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali.

Alla data di richiesta di tumulazione nella cappella della nuova salma, la concessione in essere NON potrà avere nessuna proroga.

DURATA SEPOLTURA

3. Anche per le cappelle di famiglia viene stipulata la concessione cimiteriale, a spese del concessionario, a firma del richiedente la sepoltura e del Responsabile del Settore Cimiteriale in nome e per conto del Comune.

Il diritto di concessione, per le cappelle di famiglia, ha la durata di **99 anni**.

RINNOVO

4. E' previsto il rinnovo della concessione cimiteriale per un egual periodo della concessione cimiteriale in essere.

Articolo 41

DEPOSITO PROVVISORIO

1. Nel caso in cui non sia possibile procedere, nel giorno delle esequie, alla tumulazione del feretro nel posto richiesto dai parenti, lo stesso può essere provvisoriamente depositato in un loculo, previo pagamento del canone stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale, salvo la gratuità per un massimo di 5 giorni nei casi indicati ai punti a), c) e d) del comma successivo;

La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi:

- a) in attesa di cremazione o di cremazione postuma di salma o resti ossei, senza apertura del feretro per la verifica della mineralizzazione, a seguito di estumulazione da loculo o da tomba o da cappella;
- b) per coloro che hanno già ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba oppure che

devono effettuare lavori di sistemazione di tombe esistenti;

- c) per cause impreviste ed imprevedibili a causa di eventi atmosferici, che rendano impossibile o pericolosa la tumulazione nel posto stabilito;
- d) per eventuali esigenze organizzative del servizio cimiteriale.

2. L'utilizzo del loculo per il deposito provvisorio deve essere richiesto mediante apposita modulistica.

La durata del deposito non può protrarsi oltre il termine stabilito tra le parti. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto la definitiva traslazione del feretro nella sepoltura prescelta, il Comune provvede alla inumazione della salma a spese del concessionario inadempiente;

3. E' consentita con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria in cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie;

4. Sulla lapide del loculo concesso provvisoriamente in uso, è consentito apporre soltanto epigrafi e fotografie provvisorie in cartoncino da fissare unicamente con nastro adesivo.

Articolo 42 CREMAZIONI

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge n. 130/2001;

2. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3 comma 1, lettera b, Legge n. 130/2001. Per le ceneri si prevede, nel rispetto delle volontà del defunto, alternativamente la tumulazione, l'affidamento ai familiari di cui all'art. 44 o la dispersione di cui all'art. 45;

3. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'art. 14, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il cadavere dovrà essere tumulato d'ufficio nei loculi provvisori come indicato nell'art. 41;

4. A richiesta degli interessati, a seguito a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in ossari oppure in sepoltura privata, loculo o tomba, esclusivamente in presenza di altro feretro e/o resti ossei. In questo caso il contratto non verrà modificato e, di conseguenza, la relativa data di scadenza non verrà posticipata;

5. Nel cinerario potranno essere tumulate urne appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto per cui si acquisisce la concessione, nell'ordine: coniuge o unito civilmente, figlio, genitori, conviventi di fatto o che abbia acquistato particolari benemerienze nei confronti del concessionario, in questo caso il concessionario dovrà consegnare all'ufficio concessioni cimiteriali un'apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la volontà di consentire la tumulazione di persona estranea al nucleo familiare;

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune;

7. Il trasporto delle urne deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità.

1.

Articolo 43 CREMAZIONI POSTUME

1. Al termine o alla rinuncia della concessione cimiteriale può essere richiesta la cremazione postuma della salma;

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare un incentivo per l'eventuale scelta della cremazione di una salma, attraverso proprio apposito atto;

3. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture si può procedere alla cremazione:

a) delle ossa e/o i resti mortali rinvenute in occasione di esumazioni ordinarie trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione o da estumulazioni trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione possono essere cremati su volontà espressa dagli aventi diritto come individuati dal precedente articolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui sono stati inumati o tumulati. In questo caso non è necessario allegare la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, dell'art. 3 della legge 130/2001.

In caso di irreperibilità degli aventi diritto si procede alla cremazione d'ufficio dopo almeno trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line del Comune e all'ingresso del cimitero. In caso di cremazione d'ufficio le ceneri vengono collocate nel cinerario comune;

b) delle ossa contenute nell'ossario comune, dopo almeno trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line del Comune e all'ingresso del cimitero. Le ceneri derivanti da detta cremazione vengono ricollocate nel cinerario comune del cimitero di tumulazione;

4. Non si può procedere alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D. Lgs. n. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla Asl avvalendosi del supporto tecnico ARPA.

Articolo 44

CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo o nel corso di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna;

3. L'urna può essere conservata presso l'abitazione di residenza dell'affidatario o presso l'abitazione di domicilio. Deve essere riposta in apposita nicchia muraria o armadio fissato al pavimento o al muro idoneamente protetti da apposita apertura e situati sia all'interno dell'abitazione che nelle sue pertinenze;

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa dall'ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari;

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, secondo le tariffe in vigore al momento;

6. In caso di decesso del primo affidatario dell'urna cineraria è comunque possibile un ulteriore affidamento dell'urna ad altro familiare, previa manifestazione di volontà alla prosecuzione dell'affidamento espressa dalla maggioranza degli aventi diritto e autorizzazione al trasporto al nuovo luogo di conservazione rilasciata dal Comune ove le ceneri sono conservate;

7. Le variazioni inerenti al luogo o al soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata al Comune presso cui è stato presentato il modulo per l'affidamento. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un altro Comune al di fuori dell'ambito territoriale della Regione Lombardia è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento;

8. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

9. L'affidamento delle ceneri può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate.

Articolo 45

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge n. 130/2001;
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari;
3. La dispersione avviene nei luoghi indicati dall'art 3, comma 1, lett c, della Legge n. 130/2001 o nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze individuato all'interno di uno dei cimiteri comunali, ed è eseguita:
 - o dal coniuge o dall'unito civilmente,
 - o da altro familiare avente diritto,
 - o dall'esecutore testamentario,
 - o dal legale rappresentante dell'associazione a cui il defunto era iscritto, che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati,
 - o dal personale autorizzato dal Comune.
4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate.

Articolo 46

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Tutte le sepolture private nell'ambito cimiteriale, sono soggette a concessione da parte del Comune;
2. La volontà del defunto ha prevalenza nel disporre del cadavere e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa, fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamento. In mancanza, può disporre un qualsiasi familiare o un incaricato, che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri;
3. Quando risulti disaccordo tra i familiari, la facoltà di disporre del cadavere e dei funerali, spetta nell'ordine al coniuge, ai discendenti, agli altri parenti affini in ordine e grado. In mancanza può disporre chiunque altro interessato;
4. In caso di controversia l'Amministrazione risulta estranea all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto, fino al raggiungimento di un accordo tra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 47

CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune;
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, previa assegnazione del manufatto o dell'area da richiedere su apposito modello, da parte di uno dei soggetti indicati al precedente articolo;
3. L'atto scritto di cui al precedente comma contiene l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - l'individuazione esatta della posizione dell'area/manufatto occupato;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

4. Il contratto viene stipulato a condizione che si verifichi l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori previsti dal tariffario;
5. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o di enti che mirino a fare oggetto di lucro o di speculazione;
6. Il contratto verrà redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio Comunale competente in modo conforme alle prescrizioni del presente Regolamento;
7. Entro l'ultimo anno della scadenza della concessione, sarà cura del Comune darne avviso agli interessati, anche mediante pubblicazione all'Albo Comunale on-line.

Articolo 48 **ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE**

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone secondo gli importi stabiliti dal tariffario vigente al momento della richiesta;
2. La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura e dell'area, esclusivamente tramite la Tesoreria Comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla disponibilità della sepoltura;
3. Gravano sul richiedente: l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale accessoria prevista dalla vigente normativa;
4. In mancanza del pagamento non si procede alla stipula del contratto. I cadaveri già inumati o tumulati, vengono esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente ed inumati in campo comune entro il termine perentorio di tre mesi;
5. Solo in casi di temporanea obiettiva difficoltà, il concessionario potrà chiedere la rateizzazione del pagamento nelle seguenti modalità:
 - 50% entro 30 giorni dalla sepoltura, come indicato nel comma 2, mentre il restante 50% entro 6 mesi dalla data di sepoltura;
6. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 28 Gennaio 1998 e successive modificazioni e variazioni.

Articolo 49 **ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

1. All'interno dei Cimiteri del Capoluogo, delle frazioni Botta e Fontanella, la Giunta potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla inumazione e/o tumulazione di salme, resti mortali o urne cinerarie di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o per consistenti donazioni al Comune;
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare, nei cimiteri del Capoluogo, delle frazioni Botta e Fontanella, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti";
3. La concessione della sepoltura per i fratelli e sorelle, e rispettivi coniugi, di San Giovanni XXIII è gratuita e perpetua;
4. Il rinnovo della concessione cimiteriale delle tombe dei fratelli e delle sorelle, e rispettivi coniugi, di San Giovanni XXIII non è soggetto a pagamento.

Articolo 50
MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO

1. Nei casi in cui non è stata presentata richiesta di rinnovo o non è stato pagato il relativo canone, il Comune procede con l'estumulazione del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura, per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune o nel cinerario comune od in campo comune di mineralizzazione.

Articolo 51
SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno rispettivamente disposto per la collocazione del cadavere, resti mortali o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, campo di mineralizzazione o nell'ossario comune o cinerario comune a norma di Regolamento;
2. Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze prefissate, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura;
3. Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 52
RINUNCIA DI CONCESSIONE

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa quando la sepoltura non è stata occupata da salma (rinuncia alla concessione di prenotazione) e quando, essendo stata occupata (rinuncia alla concessione in essere), la salma viene trasferita per una diversa tumulazione o per cremazione postuma. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza;
2. La domanda di estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri di sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa, comporta rinuncia alla concessione di sepoltura che viene liberata;
3. Per la rinuncia della concessione non è dovuto alcun rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, sempreché non debbano essere demoliti a spese e cura del concessionario, se inutilizzabili o pericolanti;
4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine, non ha alcun effetto;
5. La rinuncia non permette permuta o scambi di sepoltura;
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario personalmente o a mezzo di procuratore.

Articolo 53
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area non edificata o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, con provvedimento motivato. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura se disponibile nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o in costruzione - indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova;
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno

60 giorni prima della sua esecuzione. Se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo Comunale on line ed al sito istituzionale per la durata di 15 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri;

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per lo stesso periodo;
5. In caso di necessità di creare nuovi posti per sepolture private a tumulazione e non essendo possibile eseguire l'ampliamento del cimitero, si procederà alla revoca delle concessioni perpetue, trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, in forza dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 54 **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, non si sia provveduto alla presentazione del progetto, alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. Con provvedimento motivato, il Responsabile del Servizio Cimiteriale pronuncia la decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) del precedente comma, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili;
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale on line ed al sito istituzionale per la durata di 30 giorni consecutivi;
4. Pronunciata la decadenza della concessione, si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente in campo comune o in campo di mineralizzazione o in ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 55 **ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero. In questo caso si applica quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 56 **SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE**

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria;
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Cimiteriale, entro 6 mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti la concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i suoi successori;
3. In mancanza di designazione di cui al precedente punto 2, si presume che chiunque dei coeredi e dei legatari che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio, agisca con il consenso degli altri salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri;
4. La qualità di erede o legatario è provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o legatario, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Articolo 57
DIRITTO DI SEPOLCRO PER TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE PRIVATE

1. Il diritto di sepolcro per tombe di famiglia o cappelle private, spetta unicamente al concessionario ed ai suoi familiari o aventi titolo;
2. All'atto della domanda di concessione è opportuno che il concessionario indichi analiticamente all'Ufficio i nominativi dei beneficiari ammessi alla sepoltura;
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono occupati dagli appartenenti al gruppo familiare, secondo le indicazioni e l'assenso che gli aventi diritto o i familiari devono rilasciare per scritto all'Ufficio Cimiteriale;
4. Il primo concessionario, o i suoi successori può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura, specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari delle sepolture previste nella tomba o nella cappella.

Articolo 58
SEPOLTURE NON PROVVISI DI CONCESSIONE

1. In caso di sepolture non provviste di regolare atto di concessione stipulato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o i discendenti dei defunti già deposti nelle sepolture devono provare con idonea documentazione i diritti che vantano sulla sepoltura;
2. In mancanza della suddetta prova i presenti, possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione, a titolo di rinnovo per il periodo stabilito nelle presenti norme, la sepoltura nella quale sono deposti i defunti appartenenti alla famiglia;
3. La durata delle concessioni delle sepolture (ad inumazione ed a tumulazione) per il quale risulta irreperibile presso l'Ufficio Competente, l'atto di concessione iniziale, è prevista in 50 anni a partire dalla data del decesso dell'ultima salma inumata/tumulata;
4. In mancanza di contratto, soprattutto quando si tratti di concessioni assai remote, per la decorrenza si fa riferimento alla sepoltura indicata in epigrafe.

Articolo 59
REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Presso l'Ufficio Cimiteriale e sotto la vigilanza del Responsabile, è tenuto il registro cartaceo e su supporto informatico, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari;
2. Il registro costituisce documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Capoluogo, delle frazioni di Botta e di Fontanella;
3. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipula del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa;
4. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata, la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data del pagamento e gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

Articolo 60
CONTABILITÀ RELATIVA ALLE CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI
ACCESSORIE

1. La contabilità inerente alle concessioni Cimiteriali ed ai servizi cimiteriali accessori, fa parte dei bilanci e conti del Comune;
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni ed ai servizi di cui al comma 1, viene eseguita dalla Tesoreria Comunale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 77/95 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Contabilità.

Articolo 61
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore;
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione;
3. Alla scadenza delle concessioni di aree per tomba o di tombe già precostituite, rilasciate sotto il vigore di precedenti regolamenti comunali del Cimitero, per il rinnovo della concessione è dovuto il canone previsto dal tariffario vigente al momento del rinnovo;
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione;
5. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero;
6. Fanno eccezione alle sepolture trattate nel precedente comma 5, le concessioni perpetue rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975;
7. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento;
8. Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 62
ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione, come fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990;
2. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero. In tale caso i resti devono essere raccolti in una cassetta di zinco. E' compito dell'operatore della ditta appaltatrice i lavori, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione;
3. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e la data delle operazioni è fissata dallo stesso Responsabile

informando i soggetti titolari della concessione con avvisi da affiggere all'Albo Comunale, all'ingresso del Cimitero e con cartelli da apporre sui campi da esumare, con congruo anticipo;

4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre, e non nella giornata in cui si svolge il mercato settimanale;

5. E' compito dell'operatore della ditta appaltatrice i lavori, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 63 **ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate non può essere eseguita prima della ordinaria scadenza di 10 anni, salvo nei casi di trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero, di cremazione o di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute;

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente Servizio ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

4. Le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ai sensi dell'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria, e nella giornata in cui si svolge il mercato settimanale;

5. E' compito dell'operatore della ditta appaltatrice i lavori, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 64 **ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione trentennale o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni;

2. Se la salma estumulata risulta completamente mineralizzata i resti mortali verranno raccolti, in cassette di zinco da destinare a cellette ossari oppure a tombe in concessione, previa presentazione dell'istanza degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune;

3. Se la salma estumulata non è in condizioni da consentire la raccolta delle ossa, sarà avviata per l'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di mineralizzazione non deve essere inferiore a 5 anni, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998. Trascorso detto termine, se la salma non risulta ancora completamente demineralizzata, è possibile utilizzare sostanze che facilitano ed accelerano la scheletrizzazione e procedere con un ulteriore termine non inferiore ai 2 anni, oppure è possibile che i resti mortali vengano avviati alla cremazione previo assenso degli aventi diritto ed a spese degli stessi, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia, sempre come disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998;

4. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 5, qualora allo scadere della concessione a tempo determinato non sussistesse domanda di collocazione dei resti mortali, se ricorrono i presupposti di cui sopra questi ultimi saranno collocati in ossario comune;

5. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria e la data delle operazioni è fissata dallo stesso Responsabile informando i soggetti titolari della concessione con avvisi da affiggere all'Albo Comunale, all'ingresso del Cimitero e con cartelli da apporre sui campi da esumare, con congruo anticipo;

6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso;

7. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Articolo 65 **ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

- a) prima della scadenza della concessione trentennale, su ordinanza dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero o per cremazione;
- b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura privata a tumulazione o il suo trasporto in altro Comune;
- c) da sepolture provvisorie a tumulazione definitiva.

2. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso (Legge Reg. n. 22 del 18/11/2003 – art. 7, comma 6);

3. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR n. 285/1990 e dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Articolo 66 **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, non promosse d'ufficio, sono eseguite previo pagamento del corrispettivo previsto da apposite tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale;

2. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. n. 115/2002 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito;

3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio ATS alle operazioni di esumazione ed estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

Articolo 67 **RACCOLTA DELLE OSSA**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento nella celletta ossario o in sepoltura privata munita di apposito spazio ossario.

Articolo 68
OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita;
2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali richiesti e rinvenuti sono consegnati ai congiunti e della consegna viene redatto verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al parente e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali;
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il riutilizzo di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. I materiali, gli ornamenti e ogni opera installata su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato al momento delle esumazioni e estumulazioni, passano in proprietà del Comune;
4. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione cimiteriale, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, statue e fregi di particolare valore affettivo. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero in luogo idoneo.

Articolo 69
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' vietata ogni tipo di coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi su sepolture particolari, purché vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e la manomissione del terreno;
2. Sulle sepolture private a tumulazione interrata è consentita la coltivazione di arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di altezza superiore, sono vietati e devono, nel caso, venire ridotti all'anzidetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, a pure spese esclusive del concessionario;
3. Gli ornamenti di fiori freschi e verde, non appena avvizziscono o presentano aspetto indecoroso, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza - tali da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, oppure recano disturbo alle concessioni attigue o ai passanti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione;
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro;
5. Nel cimitero, avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione dell'erba posta nelle aree libere, negli interstizi tra le varie tombe e sui sentieri, da effettuarsi a cura della Ditta appaltatrice del servizio di manutenzione.

Articolo 70
SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale (eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano), ai fini dello smaltimento, sono equiparati a rifiuti urbani, smaltiti nel rispetto del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le indicazioni fornite dalla Circolare della Giunta Regionale del 02.02.1998;
2. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori collocati all'interno dell'area cimiteriale;

3. E' vietato il deposito nei contenitori di cui al precedente comma, di materiali quali rottami, lapidi e similari che dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

Articolo 71 SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione Pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 339, 339, 340, 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27/07/1934 n. 1256/1934, come modificati per effetto della Legge n. 603/1961 e degli artt. 32 e 113 della Legge n. 689/1981.

Articolo 72 ESECUTIVITA'

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

(Linee della parentela) – Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia); in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratello e sorella, zio e nipote).

(Computo dei gradi) – Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

(Limite della parentela) – La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini, quindi, non hanno alcun vincolo di consanguineità (es. suoceri, cognati, nuora, genero).

ASCENDENTI: 1° Grado Genitori - 2° Grado Nonni - 3° Grado Bisnonni - 4° Grado Trisavi

COLLATERALI: 2° Grado Fratelli e sorelle - 3° Grado Zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle) - 4° Grado Prozii, pronipoti e primi cugini - 5° Grado Figli di prozii, secondi nipoti, secondi cugini - 6° Grado Altri cugini

DISCENDENTI: 1° Grado Figli - 2° Grado Nipoti (figli dei figli) - 3° Grado Pronipoti - 4° Grado Figli dei pronipoti